



COMUNE DI BENEVENTO

STATUTO

TITOLO I DISPOSIZIONI GENERALI

CAPO I PRINCIPI

ART. 1

Lo statuto, in quanto atto normativo fondamentale, informa l'attività di indirizzo e di gestione amministrativa del Comune.

Nessuna disposizione dello Statuto sarà interpretata nel senso di arrecare offesa ai diritti inviolabili dell'uomo, né di determinarne la soccombenza rispetto ad altri diritti egualmente riconosciuti.

Il Comune, nell'ambito delle proprie competenze, opererà nel senso di ampliare sistematicamente ogni potere, facoltà, dovere o limite previsti dalla legge al fine di favorire una più intensa ed immediata attuazione dei valori enunciati nello Statuto.

ART. 2

Il Comune concorre a garantire il diritto alla salute attuando idonei strumenti per renderlo effettivo, adotta le misure più efficaci per conservare e migliorare l'ambiente e per eliminare le cause di inquinamento, ispirando essenzialmente la sua azione alla prevenzione.

Si impegna a promuovere la pubblica informazione sull'impatto ambientale delle politiche, dei progetti e dei programmi.

Protegge il verde pubblico e privato e ne favorisce l'ampliamento, cura il decoro architettonico ed estetico della città.

Il Comune incoraggia l'educazione sanitaria ed ambientale, l'educazione fisica e lo sport, promuove programmi di educazione civica e strutture di protezione civile.

ART. 3

Il Comune è impegnato a promuovere lo sviluppo delle attività economiche e produttive come condizione per l'effettiva attuazione del diritto al lavoro dei cittadini.

L'iniziativa economica privata può essere sostenuta ove assicuri il rispetto dei valori esistenziali della persona e concorra all'effettiva attuazione del diritto al lavoro e al benessere comune.

Nell'accordare gli opportuni interventi, il Comune favorirà l'introduzione di tecnologie pulite.

Il Comune garantisce la difesa di consumatori ed utenti promuovendone l'informazione e l'educazione.

ART.4

Il Comune valorizza ed incrementa il patrimonio naturale, storico, artistico e culturale della città; promuove e tutela l'accesso alla cultura alla quale tutti hanno diritto, ed incoraggia le arti; contribuisce allo sviluppo dell'Università del Sannio e delle Istituzioni di alta cultura presenti sul territorio.

Può, a completamento degli interventi statali e regionali prendere provvedimenti tesi alla promozione dell'istruzione e della formazione professionale ed artigianale.

Il Comune promuove la ricerca scientifica.

ART. 5

L'azione politica ed amministrativa è sostenuta in ogni settore da provvedimenti e strutture appropriate per assicurare una efficace attuazione.

A tal fine l'Amministrazione dispone sistematiche, periodiche rilevazioni ed indagini per valutare il grado di efficienza e di attuazione di delibere, progetti e programmi realizzati o in corso di attuazione, ne rende pubblici i risultati e ne invia l'integrale resoconto al Difensore Civico.

ART. 6

Il Comune di Benevento è impegnato ad assicurare servizi sociali a scala provinciale, a promuovere occasione di cooperazione con altri enti locali, ad assumere il ruolo di propulsore dello sviluppo del territorio.

CAPO II SEGNI IDENTIFICATIVI DEL COMUNE

ART. 7

Lo stemma del Comune è custodito nella casa comunale.

Il gonfalone, fregiato di Medaglia d'Oro al Valor Civile, è esposto nell'aula del Consiglio Comunale ed in pubblico nelle manifestazioni ufficiali.

La bandiera con i colori della città è esposta sugli edifici comunali accanto alla bandiera nazionale in occasione delle solennità civili. È inoltre esposta sul pennone di Palazzo di Città nei giorni nei quali è convocato il Consiglio Comunale.

TITOLO II GLI ORGANI DEL COMUNE

CAPO I PRINCIPI GENERALI

ART. 8

Agli organi elettivi, quali legittimi rappresentanti della volontà popolare, spettano poteri di indirizzo nonché le scelte fondamentali nell'interesse della comunità cittadina.

La liberta= dei componenti e= condizione e garanzia per l'esercizio del mandato.

CAPO II IL CONSIGLIO COMUNALE

ART. 9

Il Consiglio Comunale, massima espressione democratica della citta=, e= organo rappresentativo della comunita= beneventana, ne esprime la volonta=, ne promuove lo sviluppo e svolge le funzioni di indirizzo e di controllo politico amministrativo riservatogli dalla legge.

ART. 10

Il Consiglio Comunale si riunisce nella sala Consiliare del Comune di Benevento su convocazione del Presidente notificata almeno 5 giorni prima di quello fissato per l'adunanza; in caso di urgenza l'awiso di convocazione dovra= essere notificato non meno di 24 ore prima della seduta.

L'ordine del giorno dei lavori e= predisposto dal Presidente di concerto con il Sindaco, dal quale e= tenuto a recepire gli argomenti la cui trattazione e= da questi richiesta.

ART. 11

Le sedute del Consiglio Comunale sono pubbliche, ed alle stesse sono invitati il Sindaco e gli Assessori in carica.

Il funzionamento del Consiglio e= disciplinato da apposito regolamento.

In casi di particolare importanza il Consiglio Comunale puo= essere convocato in seduta aperta ed anche fuori dalla sala Consiliare con la partecipazione ed il diritto di parola a singoli cittadini ed a rappresentanti di Enti, associazioni ed istituzioni.

ART. 12

Il Consigliere Comunale rappresenta l'intera collettivita= esercitando le sue funzioni senza vincolo alcuno di mandato.

Egli e= chiamato ad operare con correttezza, disinteresse, lealta= e preparazione ed ha diritto di:

- a) esercitare l'iniziativa su ogni questione sottoposta a deliberazione del Consiglio;
- b) presentare interrogazioni e mozioni alle quali il Sindaco o l'Assessore da questi delegato dovra= rispondere entro trenta giorni; potra= altresì= richiedere risposta alle interrogazioni in pubblica seduta consiliare;
- c) ottenere dagli Uffici comunali e dalle aziende ed enti dipendenti, tramite i competenti dirigenti o responsabili tutte le notizie ed informazioni utili all'espletamento del proprio mandato, con le sole limitazioni previste dalla legge.

ART. 13

Le dimissioni dalla carica di Consigliere sono presentate al Presidente del

Consiglio, che e= tenuto a sottoporle al Consiglio Comunale nella prima seduta utile e comunque entro trenta giorni dalla loro presentazione. Esse sono irrevocabili, non necessitano di presa d'atto e diventano efficaci appena adottata dal Consiglio la relativa delibera di surrogazione.

ART. 14

I Consiglieri Comunali, dopo la loro elezione ed entro la prima seduta del Consiglio, si costituiscono in gruppi, ai quali sono assicurati una sede ed idonei supporti tecnico-organizzativi: ogni gruppo comunichera= alla Presidenza del Consiglio Comunale il nominativo del Capo Gruppo con nota sottoscritta dai componenti il Gruppo stesso.

Per l'eventuale sostituzione del Capo Gruppo si procedera= con le stesse modalita=.

E= consentita la formazione di gruppi consiliari composti anche da un solo consigliere purché questi sia stato l'unico eletto di una lista elettorale.

Nel corso della legislatura non possono essere costituiti nuovi gruppi se non composti da almeno 3 consiglieri.

Fatta salva l'ipotesi di scioglimento di partiti, singoli consiglieri potranno confluire in gruppo misto da costituirsi formalmente.

ART. 15

Il Consiglio Comunale si articola in commissioni permanenti; puo= istituire commissioni speciali, anche integrate con esperti esterni, per tempi definiti e materie determinate, nonche= commissioni di inchiesta per l'approfondimento di rilevanti fatti della vita politica-amministrativa.

Nelle commissioni consiliari e= garantita la presenza di tutti i gruppi ed alle stesse partecipa il Sindaco od un Assessore da questi delegato.

CAPO III LA PRESIDENZA DEL CONSIGLIO

ART. 16

Il Consiglio Comunale e= presieduto dal Presidente del Consiglio.

Il Consiglio Comunale, nella sua prima seduta ed appena dopo la convalida degli eletti, procede con voto favorevole della maggioranza dei Consiglieri assegnati alla nomina fra i suoi componenti del Presidente.

Nel caso in cui si dovesse rendere necessaria una terza votazione si procedera= all'elezione con maggioranza semplice. Il primo dei non eletti nella votazione finale viene eletto vicepresidente.

ART. 17

Il Presidente ed il Vice Presidente del Consiglio Comunale restano in carica per l'intera legislatura.

Il Presidente del Consiglio:

a) tutela le prerogative dei Consiglieri e rappresenta il Consiglio Comunale, di cui

- esprime la sensibilità e gli orientamenti sui temi generali di carattere politico, sociale, economico e culturale;
- b) convoca e presiede l'Ufficio di Presidenza del Consiglio, composto dal Vice Presidente e dai capi gruppo consiliari nonché la conferenza dei capi gruppo;
 - c) convoca la prima riunione delle Commissioni Consiliari;
 - d) fissa la data delle riunioni del Consiglio;
 - e) apre, dirige, coordina e dichiara chiusa la discussione sui punti all'ordine del giorno e proclama la volontà consiliare;
 - f) ha facoltà, ravvisandone i motivi, di sospendere o rinviare le sedute del Consiglio, di limitare l'accesso del pubblico, di regolamentare tempi e modalità di riprese televisive di esigere che le discussioni si svolgono nel rispetto dei diritti e della dignità di ciascun consigliere;
 - g) accerta che le proposte di deliberazioni presentate al Consiglio siano munite dei prescritti pareri e delle attestazioni previste dalla legge.

ART. 18

Per lo svolgimento delle proprie attribuzioni il Presidente del Consiglio si avvale delle strutture operative coordinate dal Segretario Generale, strutture organizzative che, secondo l'organizzazione interna e la suddivisione delle funzioni, sono deputate a supportare il Consiglio.

ART. 19

Le dimissioni del Presidente (o del Vice Presidente) del Consiglio sono presentate in forma scritta al Consigliere anziano, sono irrevocabili ed hanno efficacia dalla loro comunicazione al Consiglio stesso.

Fino alla elezione della nuova carica, per la quale il Consiglio deve essere riunito entro dieci giorni dalla comunicazione delle dimissioni, le funzioni di Presidente sono esercitate dal Vice Presidente; in caso di dimissioni concomitanti dal Consigliere Anziano.

ART. 20

Il Presidente ed il Vice Presidente del Consiglio Comunale possono, per gravi e comprovati motivi, essere revocati su proposta motivata e sottoscritta da un terzo dei Consiglieri assegnati.

La proposta di revoca deve essere posta in discussione in Consiglio non prima di venti giorni e comunque non oltre la terza seduta di Consiglio successiva alla sua presentazione.

La stessa - per avere attuazione - deve essere approvata con voto palese della maggioranza assoluta dei Consiglieri assegnati.

CAPO IV IL SINDACO

ART. 21

La elezione del Sindaco, le cause di cessazione dalla carica, nonché le modalità di presentazione e votazione delle mozioni di sfiducia sono disciplinate dalla legge.

ART. 22

Il Sindaco è l'organo responsabile dell'Amministrazione del Comune del quale ha la rappresentanza.

Egli assume ogni iniziativa utile al fine di assicurare il buon andamento dell'Amministrazione Comunale.

Il Sindaco:

- a) nomina i componenti della Giunta, tra cui un Vicesindaco, e ne dà comunicazione al Consiglio nella prima seduta successiva alla elezione unitamente alla proposta degli indirizzi generali di governo;
- b) attribuisce gli incarichi agli Assessori, per settori organici e per progetti;
- c) convoca e presiede la Giunta Comunale e stabilisce gli argomenti da porre all'ordine del giorno delle sedute;
- d) può revocare uno o più Assessori o sostituire le deleghe, dandone motivata comunicazione al Consiglio;
- e) partecipa alla Conferenza dei Capigruppo consiliari;
- f) può delegare la sottoscrizione di particolari atti, purché non riservati dalla legge alla sua esclusiva competenza, agli Assessori, ai Presidenti di Circoscrizione, al Segretario Generale e ai Dirigenti;
- g) sovrintende all'espletamento delle funzioni statali e regionali attribuite o delegate al Comune;
- h) può concludere accordi di programma con tutti i soggetti pubblici previsti dalla legge;
- i) può stipulare accordi con i soggetti interessati al fine di determinare il contenuto discrezionale del provvedimento finale;
- l) indice i referendum comunali;
- m) adotta ordinanze;
- n) promuove ed assume iniziative atte ad assicurare che Uffici, Servizi, Aziende, Enti, Istituzioni, Società e Consorzi dei quali fa parte il Comune ed i concessionari di servizi comunali svolgono la loro attività secondo gli obiettivi indicati dal Consiglio Comunale;
- o) coordina gli orari degli esercizi commerciali e dei servizi pubblici, nonché gli orari di apertura al pubblico degli uffici periferici delle Amministrazioni pubbliche, con particolare riguardo alle esigenze delle cittadine ed al ruolo di doppia presenza che esse svolgono;
- p) sovrintende al funzionamento dei servizi e degli uffici comunali ed all'esecuzione degli atti, impartisce direttive al Segretario Generale ed ai Dirigenti, in attuazione dei poteri di vigilanza demandati dal presente statuto, dalle leggi e dai regolamenti;
- q) nomina i responsabili degli uffici e dei servizi, attribuisce e definisce gli incarichi dirigenziali e quelli di collaborazione esterna, secondo le modalità e i criteri stabiliti dalla legge, dallo Statuto e dai regolamenti;
- r) provvede alla nomina, designazione e revoca dei rappresentanti del Comune presso Enti, Aziende e Società a lui riservata dalla legge e dallo Statuto;
- s) risponde, direttamente o tramite un Assessore da lui delegato, alle interrogazioni, alle interpellanze e ad ogni altra istanza di sindacato ispettivo presentata dai

Consiglieri;

t) esercita tutte le altre funzioni attribuitegli dalle leggi, dal presente Statuto e dai regolamenti.

ART. 23

Il Sindaco, nei casi stabiliti dalla legge, sovrintende, emana direttive, esercita vigilanza relativamente ai servizi di competenza statale ed adotta provvedimenti contingibili ed urgenti.

ART. 24

Il Sindaco:

a) puo= acquisire presso tutti gli uffici e servizi informazioni anche riservate;

b) puo= promuovere indagini e verifiche amministrative;

c) puo= disporre l'acquisizione di atti, documenti ed informazioni presso Aziende, Enti, Istituzioni, Societa= e Consorzi dei quali fa parte il Comune e presso i concessionari di servizi comunali.

ART.25

In caso di impedimento temporaneo o di assenza, nonche= di sospensione per le cause previste dalla legge, le funzioni del Sindaco sono svolte dal Vicesindaco.

ART. 26

Le nomine e la revoca dei rappresentanti del Comune presso Enti, Aziende e Societa= spettano al Sindaco, che provvede con l'osservanza degli indirizzi deliberati dal Consiglio Comunale. Il Sindaco, nell'esercizio del proprio potere di nomina, deve tener conto delle disposizioni di legge per promuovere la presenza di entrambi i sessi nelle Amministrazioni.

Sono riservati al Consiglio Comunale i casi di nomina in cui la legge prevede che debba essere garantita l'espressione della minoranza consiliare.

L'esercizio del diritto di nomina e= sempre subordinato al rispetto di criteri di trasparenza e pubblicita= delle procedure, di competenza ed esperienza dei nominati, nonche= di garanzia della rappresentanza degli interessi della Citta=. La delibera quadro del Consiglio Comunale contenente gli indirizzi per le nomine e per la revoca deve prevedere gli strumenti e le procedure idonei all'osservanza dei criteri di cui sopra.

Il Consiglio Comunale, anche tramite le Commissioni Consiliari competenti, vigila sull'attivitadei rappresentanti della Citta= durante l'espletamento del mandato.

A tal fine, i nominati in Enti, il cui conto consuntivo non sia approvato dal Consiglio Comunale, inviano entro il 31 dicembre di ogni anno al Sindaco e al Consiglio Comunale una relazione sul loro operato e sul funzionamento dell'Ente in cui rappresentano il Comune. Tutti i rappresentanti del Comune sono inoltre convocabili, allo stesso scopo, da parte del Consiglio Comunale e delle Commissioni Consiliari, su richiesta di un quinto dei Consiglieri.

I rappresentanti del Comune presso Enti, Aziende, Istituzioni e Societa= sono

invitati, prima della nomina e annualmente, a dichiarare le strutture associative alle quali aderiscono e devono comunque dichiarare, in tali occasioni, l'adesione a strutture associative attinenti all'incarico.

I rappresentanti del Comune presso Enti, Aziende, Istituzioni e Società non possono essere nominati nello stesso incarico per un periodo complessivamente superiore alla durata di due mandati amministrativi ovvero, quando il mandato di nomina sia più lungo di quello amministrativo, per più di due mandati di nomina.

CAPO V LA GIUNTA

ART. 27

La Giunta Municipale collabora con il Sindaco nell'attuazione degli indirizzi e dei programmi deliberati dal Consiglio.

Essa provvede, inoltre, a:

- a) svolgere attività propositiva e di impulso nei confronti del Consiglio Comunale;
- b) adottare tutti gli atti che non siano riservati dalla legge al Consiglio e che non rientrino nelle competenze, previste dalla legge o dallo Statuto, del Sindaco, degli organi di decentramento, del Segretario e dei funzionari dirigenti;
- c) riferire al Consiglio Comunale, annualmente e secondo le ulteriori scadenze fissate con atti di indirizzo dal Consiglio Comunale stesso, sulla propria attività;
- d) adottare, in via d'urgenza, le deliberazioni comportanti variazioni di bilancio da sottoporre a ratifica del Consiglio Comunale entro i sessanta giorni successivi.

La Giunta opera attraverso deliberazioni collegiali.

Alle riunioni del Consiglio Comunale la Giunta deve essere rappresentata, in caso di assenza del Sindaco, dal Vicesindaco ovvero da Assessore appositamente delegato. Inoltre gli Assessori possono sempre partecipare alle riunioni del Consiglio Comunale e devono farlo quando il Consiglio tratti argomenti attinenti agli incarichi ad essi attribuiti dal Sindaco e comunque quando sia richiesto dal Presidente del Consiglio Comunale o dal Sindaco. Gli Assessori possono partecipare alle riunioni delle Commissioni consiliari permanenti e devono farlo nei casi previsti dal Regolamento del Consiglio Comunale.

ART. 28

La Giunta Comunale è composta dal Sindaco che la presiede e dal numero massimo di Assessori, previsti dalla legge, fra i quali un Vicesindaco, da lui nominati.

Gli Assessori, oltre che possedere i requisiti previsti per la carica di Consigliere Comunale, devono essere immuni dalle cause di incompatibilità previste dalla legge e dallo Statuto.

Le adunanze della Giunta non sono pubbliche e per la loro validità è richiesta la presenza di almeno la metà dei componenti.

Le deliberazioni sono adottate a maggioranza dei presenti e con voto palese, salvo i casi previsti dalla legge.

Gli Assessori sono invitati, prima del dibattito consiliare sugli indirizzi generali di governo e annualmente, a dichiarare le strutture associative alle quali aderiscono.

ART. 29

Gli Assessori cessano dalla carica, oltreche= nel caso di decadenza dell'intera Giunta:

- a) per dimissioni;
- b) per rimozione con Decreto Ministeriale;
- c) per perdita dei requisiti richiesti per la carica di Assessore;
- d) per revoca da parte del Sindaco.

Alla sostituzione degli Assessori provvede il Sindaco, dandone motivata comunicazione al Consiglio.

Le dimissioni sono presentate al Sindaco ed hanno effetto immediato.

TITOLO III ORGANISMO DI DECENTRAMENTO

CAPO I CIRCOSCRIZIONI

ART. 30

Il Comune di Benevento istituisce le Circoscrizioni di decentramento, quali organismi di partecipazione, consultazione e gestione di servizi di base, nonche= di esercizio di funzioni delegate.

Sono organi delle Circoscrizioni il Consiglio circoscrizionale ed il presidente della Circoscrizione.

Numero, estensione territoriale, organizzazione, funzionamento e scioglimento delle Circoscrizioni, poteri di iniziativa nei confronti del Consiglio comunale e controlli sono disciplinati dai regolamenti.

ART. 31

Il Consiglio circoscrizionale e= eletto contestualmente al Consiglio Comunale e ne segue le sorti.

Il Presidente della Circoscrizione rappresenta il Consiglio e svolge le funzioni stabilite al regolamento.

Il Consiglio circoscrizionale svolge anche attivita= consultiva nelle materie indicate dal regolamento.

Il Comune affida alle circoscrizioni la gestione di beni e servizi pubblici di interesse circoscrizionale.

Il bilancio comunale stanziava annualmente i fondi necessari al funzionamento delle Circoscrizioni.

TITOLO IV LE FUNZIONI COMUNALI

CAPO I L'ORGANIZZAZIONE COMUNALE

ART.32

Gli uffici del Comune operano secondo criteri di responsabilità, trasparenza, efficienza, economicità.

I principi di decentramento funzionale e territoriale rispondono anche all'esigenza di semplificazione e di utilizzo di nuove tecnologie.

ART.33

L'attività amministrativa comunale è assicurata da uffici e servizi.

Gli uffici sono organizzati, secondo i principi del pubblico impiego, in Aree funzionali, che raggruppano uffici e servizi omogenei per materia o per uso di strutture e tecniche complesse.

CAPO II L'AZIONE AMMINISTRATIVA - IL PERSONALE

ART. 34

Agli uffici comunali è assegnato personale professionale secondo una dotazione organica, cui si accede per concorso.

La copertura dei posti di responsabili dei servizi e degli uffici di qualifiche dirigenziali e di alta specializzazione può avvenire mediante contratto a termine determinato di diritto pubblico o, eccezionalmente e con deliberazione motivata, di diritto privato, fermi restando i requisiti richiesti dalla qualifica da ricoprire.

ART. 35

Il personale è assegnato alle strutture, con le modalità, le responsabilità e le garanzie della legge secondo le qualifiche, i livelli, i profili professionali, e nel rispetto delle dotazioni organiche, con atto del Segretario generale.

CAPO III I DIRIGENTI

ART. 36

I dirigenti esercitano, in base all'articolazione delle strutture organizzative comunali, funzioni di direzione di uffici e servizi, di direzioni di programmi speciali, di studio, ricerca vigilanza ed ispezione, ovvero incarichi speciali, secondo norme e criteri dettati dal presente Statuto e dai regolamenti.

ART. 37

Ai dirigenti proposti alla direzione di settori sono attribuite responsabilità gestionali ed i conseguenti poteri di decisione per l'attuazione degli obiettivi, dei progetti e dei programmi fissati ed approvati dagli organi del Comune. Relativamente a

tali responsabilità= gestionali e poteri di decisione, il Sindaco può= dettare criteri e modalità= di esercizio generali, ovvero, anche direttive generali coordinandosi con l'assessore preposto al corrispondente ramo dell'amministrazione in attuazione dei poteri di vigilanza demandatigli dal presente Statuto, dalle leggi e dai regolamenti. Nei termini e nei limiti di cui sopra spetta ai dirigenti di settore, in particolare:

- a) formulare proposte anche ai fini dell'elaborazione di programmi, di direttive, di schemi di deliberazioni o di atti di competenza del Consiglio, della Giunta, del Sindaco;
- b) assicurare l'attuazione degli obiettivi, dei progetti e dei programmi approvati dal Sindaco, dalla Giunta o dal Consiglio;
- c) acquisire le entrate ed esercitare poteri di spesa, nei limiti degli impegni assunti con appositi atti deliberativi di indirizzi degli organi competenti, in esecuzione degli obblighi di legge, statuto, regolamenti, sentenze, contratti e degli atti di programmazione dell'ente;
- d) determinare, informandone anche la rappresentanza aziendale, i criteri generali di organizzazione degli uffici e l'articolazione dell'orario contrattuale di lavoro, per la struttura organizzativa cui sono preposti;
- e) adottare gli atti di gestione e di amministrazione del personale, con esclusione degli atti di assunzione, attuativi del piano occupazionale annuale approvato dalla Giunta secondo quanto stabilito dalle norme vigenti e nei limiti e con le modalità= previsti dal regolamento di organizzazione;
- f) promuovere e resistere alle liti, conciliare e transigere all'interno di quanto stabilito dagli atti di indirizzo adottati dal Sindaco, previo parere del Settore Legale;
- g) individuare i responsabili dei procedimenti in base alla legge 7-8-1990 n. 241, e coordinarne l'attività=;
- h) valutare e controllare le prestazioni e dirigere le attività= dei funzionari da essi direttamente dipendenti, con potere sostitutivo in caso di inerzia degli stessi;
- i) fornire pareri, per le materie che riguardano il proprio settore, agli organi comunali;
- l) promuovere i provvedimenti disciplinari, riferendone al Sindaco ed al Segretario, e provvedere direttamente ad applicare le sanzioni disciplinari, limitatamente al rimprovero verbale ed alla censura.

ART. 38

Salve le competenze attribuite dalla legge, dallo statuto e dai regolamenti ad altri organi del Comune e le competenze speciali attribuite dai regolamenti comunali ai funzionari responsabili dei servizi ricompresi nel settore, ai dirigenti responsabili dei settori, secondo le specifiche competenze spettano:

- a) l'emanazione degli atti di autorizzazione, licenza, concessione o analoghi il cui rilascio presupponga accertamenti e valutazioni secondo criteri predeterminati dalla legge o dai regolamenti;
- b) il rilascio di certificati, attestazioni, estratti e copie autentiche a dati e fatti raccolti, registrati o accertati dal Comune o ad atti emanati dagli Uffici del settore;
- c) la redazione dei verbali di accertamento e la contestazione di infrazioni, l'esame delle controdeduzioni e difese relative ad esse, l'irrogazione di sanzioni amministrative e le ingiunzioni e gli ordini di esecuzione necessari al fine di portare ad esecuzione le sanzioni amministrative e di ottenere l'ottemperanza alle disposizioni di legge e regolamenti che disciplinano le attività= sottoposte alla vigilanza del Comune;
- d) il rilascio di ogni ricevuta o analoga dichiarazione per gli atti presentati all'ufficio;
- e) la trattazione dei rapporti con i consulenti comunque incaricati, per questioni che interessino atti ed operazioni rimossi alla loro competenza;
- f) gli atti di gestione finanziaria di costituzione dei rapporti obbligatori quali

espressamente individuati dal regolamento, nonché gli atti di liquidazione nei termini consentiti dalla legge e dai regolamenti attuativi del presente statuto;
g) gli atti e gli accertamenti relativi alla gestione delle entrate tributarie e patrimoniali.

ART. 39

Il regolamento di organizzazione degli Uffici può individuare ulteriori analoghe categorie di atti rimessi alla competenza dei dirigenti responsabili di settore, nonché disciplinare il loro potere di delega nei confronti dei funzionari preposti agli Uffici che lo costituiscono, ferma comunque restando la loro personale responsabilità in vigilando.

La presidenza delle commissioni di gara e di concorso spetta ai dirigenti dei settori nelle forme previste dai regolamenti e leggi.

Salvo gli effetti obbligatori che derivino per legge dagli atti di aggiudicazione delle gare e salve le competenze di legge degli altri organi comunali, spetta ai dirigenti l'approvazione e la stipulazione dei contratti conseguenti alle gare, e quella di contratti da stipularsi a trattativa privata, inclusa la definizione delle clausole tecniche o di precisazione della disciplina del rapporto definito dagli atti del procedimento di selezione.

ART. 40

La Giunta può indire avvisi pubblici per la copertura, con contratto di pubblico impiego a tempo determinato, dei posti di qualifica dirigenziali o di alta specializzazione.

Per gli stessi posti il Sindaco, previa apposita delibera di G.M. ai sensi dell'articolo 36 della Legge 142/90, conferisce l'incarico con contratto di diritto pubblico o, eccezionalmente e con decisione motivata, di diritto privato.

Nei casi di cui sopra sono comunque richiesti requisiti previsti dalla vigente normativa per la qualifica da ricoprire e la durata del contratto non può superare oltre tre mesi il mandato nel Sindaco.

Per analogo tempo determinato, i predetti posti possono anche essere coperti conferendo incarico professionale.

Al dirigente, in aggiunta ai compiti assegnati, può essere conferito il coordinamento e/o la direzione di altri settori e/o servizi.

L'incarico è a tempo determinato ed il suo rinnovo è disposto con provvedimento del Sindaco. Il Sindaco può disporre l'interruzione anticipata dell'incarico.

Il conferimento dell'incarico di che trattasi comporta l'attribuzione di un trattamento economico aggiuntivo che cessa con la conclusione o l'interruzione dell'incarico.

ART. 41

Le funzioni dirigenziali a tempo determinato per incarichi di alta specializzazione e professionalità possono essere conferiti dal Sindaco, nell'ambito dei posti disponibili e previsti in Pianta Organica, previa delibera del Consiglio Comunale che individua il contenuto funzionale di tale incarico.

ART. 42

Spetta al dirigente ed a chiunque eserciti funzioni di direzione, la responsabilità gestionale per l'attuazione degli obiettivi fissati dagli organi dell'ente, verso i quali sono responsabili della corretta amministrazione, nonché della sua gestione efficiente ed efficace. I dirigenti, in particolare, sono responsabili dell'efficiente svolgimento dell'attività cui sono preposti con riguardo alla generale organizzazione del personale e dei mezzi, all'attuazione dei piani annuali di azione e per gli obiettivi, alla continuità nello svolgimento delle funzioni ordinarie ed al raggiungimento degli speciali obiettivi che siano indicati dai programmi dell'amministrazione.

ART. 43

I dirigenti e gli altri funzionari competenti ad emanare atti con rilevanza esterna sono responsabili della tempestività e regolarità degli atti da essi emanati, secondo criteri di ordinaria diligenza professionale, ai fini della quale si tiene conto, purché tempestivamente segnalata, della obiettiva incertezza dei criteri tecnici o della disciplina da applicare.

ART. 44

Salvo quanto stabilito dalla legge o dal regolamento, i dirigenti sono responsabili dei procedimenti relativi agli atti di loro competenza ai sensi degli articoli 4 e seguenti della legge 7 agosto 1990, n.241.

ART. 45

I dirigenti sono responsabili dell'ordinaria utilizzazione dei fondi e degli altri mezzi a loro disposizione, secondo i piani di azione dell'amministrazione ed i criteri di ordinato ed equo assolvimento delle obbligazioni assunte dal Comune.

ART. 46

Indipendentemente da eventuali e specifiche azioni e sanzioni disciplinari, il Sindaco può revocare anticipatamente le funzioni di direzione in caso di gravi irregolarità nell'emanazione degli atti o rilevante inefficienza nello svolgimento delle attività e nel perseguimento degli obiettivi di azione prefissati per il settore o l'area funzionale, che non siano riconducibili a ragioni oggettive espressamente e tempestivamente segnalate, in modo da consentire la predisposizione delle correzioni opportune nei programmi e negli strumenti previsionali dell'amministrazione.

La revoca delle funzioni di direzione è disposta con atto motivato, previa contestazione all'interessato. All'atto della revoca delle funzioni di direzione, fatti salvi ulteriori provvedimenti adottabili nei termini consentiti dalle norme vigenti, il Sindaco provvede affinché al dirigente siano conservate o attribuite funzioni comunque corrispondenti a quelle della sua qualifica, tenendo conto della natura e delle caratteristiche dei programmi da realizzare e delle attitudini e della capacità professionale dell'interessato.

CAPO IV IL SEGRETARIO GENERALE

ART. 47

Il Segretario Comunale Generale, nel rispetto delle direttive del Sindaco da cui dipende funzionalmente; sovrintende allo svolgimento delle funzioni dei dirigenti e ne coordina l'attività.

Il Segretario Comunale Generale, oltre alle funzioni attribuitegli dalla legge:

- a) è responsabile dell'istruttoria delle deliberazioni, con la collaborazione, per quanto di competenza, del dirigente preposto;
- b) provvede, dopo che siano state adottati gli atti deliberativi agli adempimenti relativi alla loro esecutività;
- c) partecipa alle sedute della Giunta e del Consiglio e ne cura la verbalizzazione;
- d) unitamente al dirigente interessato, ha la responsabilità degli atti e delle procedure attuative delle deliberazioni e cura, in genere, l'attuazione dei provvedimenti;
- e) vigila che l'attività amministrativa del Comune sia conforme ai principi ed alle prescrizioni della legge 7 agosto 1990, n. 241, nonché alle norme regolamentari dell'ente;
- f) presso l'ufficio del Segretario Generale è istituita la Conferenza dei Dirigenti con il compito di esprimere pareri tecnici alla Giunta e al Consiglio in ordine a questioni di particolare rilevanza.

ART. 48

L'amministrazione prevede in organico il posto di vice Segretario Generale per l'assolvimento delle funzioni vicarie del segretario Generale e per sostituirlo nei casi di assenza o impedimento.

Tali funzioni si cumulano con la dirigenza del I Settore.

CAPO V PRINCIPI DI FUNZIONAMENTO

ART. 49

La contrattazione per la organizzazione del lavoro si svolge nell'ambito delle norme in materia ed in mancanza di direttive emanate dall'Amministrazione.

Gli uffici comunali garantiscono l'apertura al pubblico in fasce orarie che tengano conto dei ritmi di vita e delle esigenze dei cittadini.

CAPO VI LA FORMAZIONE

ART. 50

La formazione e l'aggiornamento del personale del comune e delle istituzioni dipendenti sono garantiti con iniziative proprie, alle quali possono aderire, anche altri comuni, e con la partecipazione ad attività promosse da altri enti.

Quando la partecipazione e= resa obbligatoria, le spese sono a carico dell'amministrazione.

TITOLO V SERVIZI PUBBLICI

CAPO I PRINCIPI GENERALI

ART. 51

Il Comune assicura la funzionalita= di servizi pubblici volti alla realizzazione di fini sociali e alla promozione dello sviluppo economico e civile della comunita= locale.

Garantisce, altresì, servizi ed attivita= per animare processi di sviluppo culturale, sociale ed economico e per favorire orientamenti, dati e strutture indispensabili all'attivitaa= imprenditoriale privata o pubblica.

Il Comune promuova= e incoraggia l'imprenditorialita= locale, particolarmente quella giovanile, al fine di consentire la competitivita= nell'accesso alla gestione di servizi di interesse collettivo.

ART. 52

Il Comune interviene nella gestione dei servizi tutte le volte che l'iniziativa privata non soddisfi le esigenze dei cittadini o sia eccessivamente onerosa.

Fermi restando i principi di funzionalita= imprenditoriale, in relazione all'entita= del fine sociale, della natura del servizio e dei suoi destinatari finali, saranno utilizzate le forme della istituzione, della societa= per azioni, della azienda speciale.

Si fa ricorso a concessioni a terzi o a convenzioni con altri enti o privati imprenditori, quando si ha necessita= di assicurare tempestivita= di servizi tecnici e prestazioni ad elevato contenuto professionale.

CAPO II L'AZIENDA SPECIALE - L'ISTITUZIONE

ART. 53

L'azienda speciale e= ente strumentale dotato di personalita= giuridica, di autonomia imprenditoriale e di proprio statuto, approvato dal Consiglio Comunale con la maggioranza assoluta dei componenti.

ART. 54

L'istituzione e= organismo strumentale, dotato di autonomia gestionale, per l'esercizio di servizi sociali.

ART. 55

Gli amministratori di aziende speciali, societa= partecipate ed istituzioni sono nominati dal Sindaco preferibilmente tra esperti e tecnici del settore, sulla base degli indirizzi deliberati dal Consiglio Comunale.

TITOLO VI IL DIFENSORE CIVICO

CAPO I ISTITUZIONE E FUNZIONI

ART. 56

E= istituito l'Ufficio del Difensore civico.

Il Difensore civico ha funzioni di iniziativa e di controllo e svolge il ruolo di garante dell'imparzialita= e del buon andamento dell'attivitaa= amministrativa del Comune e delle aziende. enti ed istituzioni da essa dipendenti.

Nell'esercizio della sua funzione segnala al Consiglio Comunale, anche di propria iniziativa, possibili abusi, disfunzioni, carenze e ritardi dell'azione amministrativa nei confronti dei cittadini.

CAPO II ELEZIONE

ART. 57

All'Ufficio del Difensore civico deve essere eletta persona che offra elevate garanzie di competenza, probita= ed indipendenza, risulti iscritta nelle liste elettorali del Comune e si impegni a non presentare la propria candidatura fino alla elezione amministrativa successiva alla scadenza del mandato.

Sono da considerare ineleggibili ed incompatibili con la carica di Difensore civico gli appartenenti all'ordine giudiziario, i pubblici funzionari, gli amministratori del Comune e delle aziende ed istituzioni per un quinquennio oltre la scadenza nonche= i dipendenti, i componenti il Comitato Regionale di Controllo, i dirigenti dei partiti politici, nonche= i candidati all'ultima tornata di elezioni amministrative e politiche.

ART. 58

Il Difensore civico e= eletto dal Consiglio Comunale a scrutinio segreto con la maggioranza, in ogni caso, dei due terzi dei consiglieri In carica.

Dura in carica tre anni e, comunque, fino alla prestazione di giuramento da parte del successore e puo= essere rieletto una sola volta.

CAPO III ATTIVITA= E POTERI

ART. 59

Il Difensore civico ha alle proprie dipendenze una unita= operativa afferente agli Affari Generali.

Il trattamento economico e= equiparato a quello del Sindaco.

La Giunta determina, altresì=, annualmente le risorse finanziarie e le strutture tecniche da mettere a disposizione del suo ufficio.

ART. 60

Il Difensore civico svolge il proprio incarico in piena indipendenza dagli organi del Comune; ha diritto di accesso a tutti gli atti di ufficio attinenti ad interessi generali collettivi, ed e= tenuto al segreto d'ufficio secondo le norme che disciplinano il rapporto di pubblico impiego.

Gli amministratori e i funzionari del Comune e degli enti sottoposti a vigilanza del Comune sono tenuti a collaborare col Difensore civico, fornendogli le informazioni utili allo svolgimento della funzione.

ART.61

Il Difensore civico presenta annualmente al Consiglio Comunale una relazione sull'attivit= svolta e sulle disfunzioni rilevate.

Puo= rendere pubblici i risultati della propria attivita= nella forma che ritiene piu= utile, senza fare riferimento a nomi di persone.

CAPO IV SFIDUCIA

ART. 62

Il mandato puo= essere revocato solo per gravi o ripetute violazioni di legge o per accertata inefficienza. La mozione di sfiducia, presentate da un terzo dei consiglieri, deve indicare il nome del nuovo Difensore civico e, approvata con la stessa maggioranza prevista per la elezione, comporta la immediata decadenza e la contestuale elezione del nuovo Difensore civico.

TITOLO VII FINANZE E CONTABILITA=

CAPO I TRIBUTI E TARIFFE

ART.63

Nell'ambito dell'autonomia finanziaria riconosciuta dalla legge. il Comune determina l'entita= e i criteri relativi alla compartecipazione dei cittadini alla copertura dei costi e dei servizi pubblici.

Nella determinazione delle tariffe di servizi gestiti in proprio. il Comune puo= prevedere sistemi di differenziazione, per favorire l'economicita= di gestione e per sostenere particolari categorie di cittadini.

ART. 64

La concessione di sovvenzione, contributi, sussidi ed ausili finanziari, nonché l'attribuzione di vantaggi economici di qualunque genere a persone, enti o istituzioni sono subordinate alla predeterminazione e alla pubblicazione, da parte del Consiglio Comunale, dei criteri e delle modalità a cui l'Amministrazione intende attenersi.

CAPO II
REVISORI DEI CONTI

ART. 65

Il Consiglio Comunale elegge, con voto limitato a due nominativi, un collegio di tre Revisori dei Conti.

Il Collegio dei Revisori esplica la sua attività in conformità alla legge, allo statuto ed ai regolamenti, collaborando con gli organi comunali, elettivi e burocratici, nel rispetto di competenze e prerogative.

ART. 66

Il Collegio dei Revisori svolge in autonomia il suo mandato in modo attivo e sostanziale cooperando nelle funzioni di controllo e di indirizzo del Consiglio Comunale ed esercita attività di vigilanza sulla regolarità economica, finanziaria e contabile della gestione del Comune.

Il Collegio esegue indagini specifiche anche su richiesta del Consiglio Comunale, della Giunta, del Sindaco e degli organi di decentramento.

I Revisori, se interpellati, esprimono pareri sulle relazioni previsionali e programmatiche, i piani finanziari, i programmi di opere pubbliche, i bilanci annuali e poliennali.

ART. 67

I Revisori partecipano alle sedute del Consiglio Comunale e, qualora convocati, a quelle della Giunta.

L'ordine del giorno del Consiglio Comunale, nonché le deliberazioni del Consiglio e della Giunta che comportino impegni di spesa sono trasmessi ai revisori a cura del Segretario generale.

ART. 68

Il funzionamento dell'ufficio dei Revisori è disciplinato dal regolamento di contabilità, il quale definisce, in particolare, le cause di ineleggibilità ed incompatibilità, le garanzie di imparzialità ed indipendenza e le modalità di revoca e decadenza.

Le indennità e i compensi ai Revisori sono determinati dal Consiglio Comunale, su proposta della Giunta.

CAPO III CONTROLLI DI GESTIONE

ART. 69

Il regolamento di contabilità individua i criteri da adottare per la redazione del bilancio e definisce le forme e le tecniche di controllo gestionale.

Nel regolamento di contabilità dovranno essere previsti metodologie di analisi, indicatori e parametri nonché scritture contabili che consentano, oltre al controllo sull'equilibrio economico finanziario complessivo della gestione del bilancio, la rilevazione economica dei fatti di gestione, la valutazione dei costi dei servizi, l'uso ottimale del patrimonio e delle risorse umane, la verifica dei risultati raggiunti rispetto a quelli progettati e l'analisi delle cause degli spostamenti e le misure per eliminarli.

ART. 70

Sulla base dei criteri e delle metodologie individuati nel regolamento di contabilità, i funzionari responsabili periodicamente riferiscono al Segretario generale e all'Assessore competente sull'andamento dei servizi e delle attività cui sono preposti con riferimento all'efficacia e alla economicità della gestione.

CAPO IV BENI COMUNALI ART. 71

Dei beni comunali deve essere tenuto un inventario contenente gli elementi descrittivi e la valutazione dei singoli cespiti.

Al termine di ogni esercizio deve essere redatta la situazione patrimoniale da allegare al conto consuntivo.

Della esattezza dell'inventario e della conservazione dei titoli, atti e documenti relativi al patrimonio è personalmente responsabile il consegnatario.

TITOLO VIII ISTITUTI DI PARTECIPAZIONE

CAPO I LE LIBERE FORME ASSOCIATIVE

ART. 72

Al fine di valorizzare le libere forme associative, la loro costituzione e il loro potenziamento, quali strumenti di formazione dei cittadini e di partecipazione al bene comune, il Comune di Benevento:

- a) favorisce l'accesso delle organizzazioni di volontariato alle strutture e ai servizi del Comune;
- b) sostiene le attività e i programmi delle associazioni anche mediante la concessione

di contributi finalizzati alla esecuzione di interventi nel campo dello sviluppo sociale e culturale della comunità, privilegiando quelli mirati al miglioramento della qualità dell'assistenza e alla erogazione di servizi a favore di soggetti più esposti a situazioni di bisogno morale e materiale;

c) favorisce l'informazione degli atti amministrativi comunali e di norme, programmi e progetti regionali, statali e comunitari riguardanti le associazioni;

d) garantisce la presenza di rappresentanti delle libere forme associative in organismi consultivi e di partecipazione del comune stesso.

CAPO II ORGANISMI DI PARTECIPAZIONE

ART. 73

Il Comune favorisce la partecipazione dei cittadini alle attività di promozione dello sviluppo civile ed economico della comunità, all'esercizio delle relative funzioni ed alla formazione ed attuazione dei propri programmi.

A tal fine l'Amministrazione comunale, anche con il concorso delle proprie strutture, promuove:

a) la costituzione di organismi di partecipazione all'amministrazione locale, anche su base di quartiere e di frazione;

b) l'erogazione di servizi attraverso l'organizzazione circoscrizionale;

c) la consultazione ed il controllo in tutti gli ambiti consentiti dalle leggi.

ART. 74

I fondamentali organismi di partecipazione promossi dal Comune di Benevento sono la Conferenza Economica Cittadina, la Conferenza degli Enti e degli Operatori Culturali e il Forum dei cittadini.

La Conferenza Economica Cittadina ha compiti consultivi di qualificato supporto alla programmazione degli interventi dell'Ente Comune e alla promozione dello sviluppo nei settori delle attività industriali, commerciali, artigianali e agricole.

La Conferenza degli Enti e degli Operatori Culturali ha compiti consultivi per valorizzare e tutelare le risorse e i beni culturali della città, potenziare gli studi di storia locale e per il coordinamento, degli interventi nel settore delle attività culturali in generale.

Il Forum dei cittadini ha funzioni di osservatorio sull'attuazione dei principi informativi dello Statuto.

CAPO III ISTANZE, PETIZIONI E PROPOSTE

ART. 75

Le istanze, le petizioni e le proposte sono atti di iniziativa di cittadini singoli o associati rivolto all'Amministrazione comunale e diretti a promuovere interventi per la migliore tutela degli interessi collettivi.

Le istanze e le petizioni sono atti per mezzo dei quali si richiede l'emanazione di un provvedimento determinato o si espongono comuni necessità o si segnalano

situazioni per le quali si sollecita l'intervento dell'Amministrazione.

La proposta e' atto con cui si avanzano suggerimenti, consigli ed indicazioni per la risoluzione di problemi o per l'assunzione di iniziative di particolare rilevanza pubblica, con la precisazione dei contenuti e delle finalita= alle quali si richiede venga adeguata l'azione dell'Amministrazione.

ART. 76

Istanze, petizioni, e proposte hanno forma scritta e sono indirizzate al Sindaco. La sottoscrizione, a pena di inammissibilita=, va autenticata nelle forme di legge.

I suddetti atti di iniziativa sono altresì inammissibili quando non indicano chiaramente l'oggetto della richiesta e relativi scopi.

Istanze, petizioni e proposte sono istruite dai competenti uffici comunali, che ne verificano le condizioni di ammissibilita=, i requisiti di legittimita= ed i presupposti rilevanti per l'emanazione di eventuali provvedimenti.

ART. 77

Nelle ipotesi di istanze o petizioni, il procedimento si conclude nel termine di 60 giorni dal ricevimento dell'istanza o della petizione, con l'adozione del provvedimento richiesto, ovvero di quello considerato piu= idoneo a tutela dell'interesse pubblico, o mediante la comunicazione motivata delle ragioni del diniego a firma del Sindaco o di suo delegato.

Il Sindaco riferisce periodicamente al Consiglio Comunale sugli esiti delle istanze e delle petizioni pervenute e sui conseguenziali provvedimenti adottati.

ART. 78

La proposta, al termine dell'istruttoria, e= trasmessa ai gruppi consiliari e al Sindaco, che assume le conseguenziali iniziative e ne da=comunicazione agli interessati e al Consiglio.

Il procedimento si conclude nel termine massimo di 90 giorni dal ricevimento della proposta, salvo i casi in cui, sulla base di comprovate ragioni, si renda indispensabile acquisire pareri e procedere a supplementi istruttori.

CAPO IV REFERENDUM CONSULTIVO

ART. 79

Il Comune riconosce l'istituto del referendum consultivo per la migliore tutela degli interessi della comunita= cittadina.

Sono esclusi dal referendum i provvedimenti di nomina, designazione o revoca dei rappresentanti del comune presso enti, aziende, istituzioni, i provvedimenti concernenti tributi, tariffe, appalti o concessioni, le materie tributarie.

Sono parimenti esclusi i provvedimenti concernenti il personale comunale, delle aziende e delle istituzioni.

ART. 80

Il Consiglio Comunale puo= deliberare, con il voto favorevole della maggioranza dei due terzi dei consiglieri comunali, l'indizione di referendum consultivi che interessino di norma tutto il corpo elettorale.

Possono richiedere l'indizione del referendum almeno tremila elettori.

In tal caso la richiesta referendaria, acquisito il parere dell'Ufficio del Difensore civico e ove ricorrano comprovate ragioni, puo= essere dichiarata inammissibile con delibera adeguatamente motivata, assunta con voto unanime dal Consiglio Comunale.

La deliberazione consiliare che indice il referendum consultivo deve indicare il quesito in maniera chiara, semplice ed univoca.

Il Sindaco entro sei mesi dalla deliberazione, fissa la data del referendum.

ART. 81

I referendum consultivi vengono effettuati in giorni festivi non piu= di una volta l'anno.

Non possono essere proposti referendum, ne= essere accolte le relative richieste nel periodo intercorrente tra la data di indizione dei comizi elettorali e la proclamazione degli eletti del Consiglio Comunale.

La votazione per il referendum si svolge a suffragio universale, con voto diretto, libero e segreto.

ART. 82

Il quesito sottoposto a referendum e= approvato se alla votazione partecipa almeno la meta= piu= uno degli elettori aventi diritto e se e= raggiunta la maggioranza dei voti validamente espressi.

Nel caso di non validita= della votazione, non si procede allo scrutinio delle schede votate.

Entro 60 giorni dalla approvazione del quesito sottoposto a referendum, la Giunta comunale e= tenuta a proporre al Consiglio i provvedimenti conseguenziali.

TITOLO IX DIRITTO DI ACCESSO

CAPO I PRINCIPI GENERALI

ART. 83

Atti e documenti amministrativi dell'Amministrazione comunale sono pubblici, fatte salve le eccezioni di legge.

E= consentito di accedere ad essi, nonche= a tutte le altre informazioni di cui l'Amministrazione sia in possesso.

ART. 84

Ai fini dell'esercizio del diritto di accesso, sono considerati atti amministrativi tutti i provvedimenti, anche interni o preparatori, posti in essere dagli organi del Comune, quelli adottati dal Segretario generale e dai dirigenti degli uffici e dei servizi nell'esercizio delle rispettive competenze, i pareri previsti dalla legge, nonché ogni altro provvedimento che impegna l'Amministrazione comunale verso l'esterno.

Il regolamento disciplina le modalità di accesso nonché i casi di esclusione agli atti e ai documenti dell'Amministrazione.

TITOLO X
PARTECIPAZIONE AL PROCEDIMENTO AMMINISTRATIVO

CAPO I
PRINCIPI GENERALI

ART. 85

L'avvio del procedimento amministrativo è comunicato ai soggetti nei confronti dei quali il provvedimento finale è destinato a produrre effetti diretti e ai soggetti individuati o facilmente individuabili, diversi dai suoi diretti destinatari, qualora dal predetto provvedimento possa derivare ad essi un pregiudizio.

L'Amministrazione è tenuta a forme pubbliche di informazione in caso di:

- a) localizzazione di opere ed infrastrutture pubbliche, nonché di impianti industriali ai fini della valutazione del loro impatto sull'ambiente;
- b) disposizioni in materia di traffico e viabilità a rilevanza comunale, circoscrizionale o di quartiere;
- c) approvazione di piani commerciali, organizzazione dei mercati cittadini, disposizioni in materia di orari di apertura e chiusura degli esercizi commerciali;
- d) localizzazione sedi farmaceutiche, istituzione e soppressione di strutture di assistenza socio-sanitarie;
- e) istituzione, soppressione, modifica dei principali servizi di pubblica utilità.

Nell'atto di pubblicazione deve essere previsto il termine entro il quale i cittadini interessati hanno facoltà di proporre osservazioni, sulle quali i competenti organi sono tenuti ad esprimersi in sede di adozione dei provvedimenti finali.

ART. 86

In accoglimento di osservazioni e proposte, il Comune può concludere senza pregiudizio dei diritti dei terzi, e, in ogni caso, nel perseguimento del pubblico interesse, accordi con gli interessati al fine di determinare il contenuto discrezionale del provvedimento finale ovvero, nei casi previsti dalla legge, in sostituzione di questo.

La decisione sull'accordo da concludere è presa dal Sindaco nell'ipotesi di determinazione del contenuto discrezionale del provvedimento finale o di sostituzione di provvedimento di sua competenza, ovvero dalla Giunta Comunale negli altri casi.

Gli accordi sono stipulati, a pena di nullità, per atto scritto, salvo che la legge disponga altrimenti.

ART. 87

Per sopravvenuti motivi di pubblico interesse l'Amministrazione comunale recede unilateralmente dall'accordo, salvo l'obbligo di provvedere alla liquidazione di un indennizzo in relazione agli eventuali pregiudizi verificatisi in danno dei privati.

Il recesso è deliberato in ogni caso dalla Giunta comunale, salva ratifica del Consiglio Comunale.

ART. 88

Le disposizioni contenute negli articoli 83, 84 e 85 non si applicano nei confronti dell'attività dell'Amministrazione comunale diretta all'emanazione di atti normativi, amministrativi generali di pianificazione e di programmazione, per i quali restano le particolari norme che ne regolano la formazione.

TITOLO XI

POTERE REGOLAMENTARE DISPOSIZIONI FINALI

ART. 89

Con uno o più regolamenti, il Comune detta norme per la disciplina e l'applicazione dei principi e delle norme fondamentali dello Statuto e della legge, nonché per la organizzazione di strutture e servizi.

Entro sei mesi dalla data di entrata in vigore del presente Statuto, il Comune emana regolamenti per l'organizzazione ed il funzionamento del Consiglio Comunale, delle Commissioni permanenti e speciali e degli organi non elettivi, degli organismi di partecipazione istituiti dal Comune, dell'ufficio del Difensore civico, degli uffici e dei servizi comunali, delle competenze dei dirigenti e delle modalità di funzionamento delle commissioni di concorso e di appalto, delle Circoscrizioni, delle istituzioni nonché per l'indizione e lo svolgimento del referendum e delle consultazioni comunali e circoscrizionali.

In prima applicazione del presente Statuto, il Comune indice le elezioni per i Consigli circoscrizionali entro un anno dalla approvazione del regolamento.

I regolamenti sono adottati dal Consiglio Comunale ed entrano in vigore il quindicesimo giorno successivo alla loro approvazione del Comitato Regionale di Controllo.

ART. 90

Il Consiglio Comunale puo= apportare modifiche ed integrazioni allo Statuto con le procedure e modalita' previste per la sua approvazione.

ART. 91

Il presente Statuto entra in vigore il 30° giorno successivo alla sua pubblicazione sul Bollettino Ufficiale della Regione.

Restano in vigore, in via transitoria, le norme di cui all'art. 59, 2° comma, della legge 8 giugno 1990, n. 142.